

COMUNE DI LODINE

Provincia di Nuoro

ALLEGATO DELIBERA DI C.C. N. 5
DEL 31/03/2009

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero Nuovo comunale.

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale approvato dal Consiglio comunale, ove sono individuati e numerati i loculi e le aree da assegnare.

2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.

4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

ART. 3 TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture individuali (loculi e ossari)
- b) sepolture per famiglie

2. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

- a) loculi e ossari: 30 anni
- b) sepolture per famiglie: 30 anni

ART. 4

RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata su modulo predisposto dal Comune, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato e del vincolo di parentela, se il richiedente è diverso dal destinatario.
2. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.

ART. 5

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
 - il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
 - gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - il corrispettivo di concessione.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 6

MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione di loculo od ossario è rilasciata solo in occasione della sepoltura di persone cui sono destinate ed aventi i seguenti requisiti o condizioni:
 - a) persone decedute nel territorio comunale ;
 - b) persone residenti in vita nel comune;
 - c) persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
 - d) coniuge o parente di I grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c)
 - e) coniuge o parente di I grado di persona nata o residente nel Comune di Lodine;
 - f) coniugi o parenti di I grado entrambi già sepolti nel cimitero di Lodine allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.
2. La concessione per future sepolture è ammessa secondo l'ordine cronologico delle istanze esclusivamente in favore di soggetti che hanno compiuto 80 anni di età alla data di presentazione dell'istanza e avente i seguenti requisiti:
 - a) coniuge di defunto sepolto nel cimitero comunale;
 - b) parente di I grado di defunto già sepolto, allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme purché sia rilasciato al comune altro loculo in concessione nell'ambito dello stesso cimitero.

3. La concessione di sepoltura per famiglie è rilasciata esclusivamente su richiesta di persona residente nel territorio comunale.

4. Gli aventi diritto alla tumulazione o inumazione in tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono:

- il concessionario;
- i parenti del concessionario entro il II grado;
- gli zii e nipoti del concessionario;
- i conviventi di fatto, per dichiarazione resa dallo stesso concessionario sotto la propria responsabilità.

5. L'assegnazione delle aree, dei loculi ed ossari avviene in base all'ordine cronologico delle istanze, ed in sequenza, sulla base del numero assegnato nel Piano Cimiteriale approvato con atto C.C. n° 5 del 31/03/2009

Hanno però precedenza le concessioni finalizzate alla ricongiunzione di due o più salme di parenti aventi diritto e già tumulati individualmente, subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

ART. 7

CONCESSIONE PROVVISORIA

1. E' ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a un anno anche in assenza dei requisiti sopra elencati, in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove. Per tali concessioni il Comune esigerà una tassa fissa annua stabilita dalla Giunta Comunale in misura equamente proporzionata al canone di concessione dei loculi.

2. Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.

3. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma e inumazione in un campo comune, con recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo la concessione provvisoria si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.

ART. 8

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario :

Dovrà realizzare i manufatti esclusivamente sulla base dei particolari costruttivi predisposti dall'ufficio tecnico comunale;

E' tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

E' tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei luoghi.

2. Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune per l'area cimiteriale è di **€. 620,00 (diconsi € .seicentoventi/00)**; per il loculo l'importo è stabilito in € . 1.000,00 (**diconsi € . mille/00**)

3. Il concessionario di un loculo per futura sepoltura è tenuto a proprie spese a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".

4. E' fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di subconcedere l'area o il loculo ad altri

ART. 9

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.
2. La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo.

ART. 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
 - g) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene traslata nella sepoltura privata cui è destinata;
 2. La pronuncia di revoca della concessione è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni.
 3. Pronunciata la revoca il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.
 4. L'area o il manufatto la cui concessione è revocata tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte dell'ex concessionario.
- La concessione può essere revocata o sospesa anche per gravi ragioni di igiene o interesse pubblico, su disposizione del Sindaco.

ART. 11

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o in seguito alla liberazione del manufatto da salma o resti.

Con l'estinzione della concessione l'area, il loculo ed i manufatti tornano nella piena disponibilità del comune.

Se allo scadere del termine gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

La concessione di aree, loculi o manufatti può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 12

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto si farà integrale riferimento alle norme del Codice civile che regolano i beni demaniali ed il DPR n° 285 del 1990 “ Regolamento di Polizia mortuaria”

Il presente Regolamento è approvato con delibera di C.C. n. 5 in data 31/03/2009

Il Segretario Comunale

PISANU Maria Antonietta